

comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: « dall'articolo 21 » *sono inserite le seguenti:* « e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo" ».

(A.C. 6446 - sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che il decreto legge n. 317 del 1999, del quale il Governo chiede al Parlamento l'approvazione, ha l'obiettivo di evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato vigore del regolamento di attuazione della legge n. 44 del 1999, che avrebbe dovuto essere operativo, ai sensi dell'articolo 21 della stessa legge, nei sei mesi successivi alla pubblicazione della legge, nonché dalla mancata adozione

del decreto del ministro dell'interno di cui agli articoli 13 comma 2 e 19 comma 1 lettera d) della legge predetta;

rilevato che il decreto-legge, così come modificato in sede di conversione, muta l'articolo 19 comma 1 lettera d) della legge n. 44 del 1999 nel senso di prevedere, nelle more dell'adozione del decreto del ministro dell'interno, la validità dell'elenco delle associazioni iscritte ai sensi del decreto del ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, e che per questo appare necessario che il Governo indichi un termine certo di cessazione del regime provvisorio che introduce col decreto legge;

rilevato altresì che il ministro dell'interno non ha provveduto, nei sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 44 del 1999, alla pubblicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 della stessa legge, riguardanti la dotazione finanziaria del Fondo, e che di tale omissione non si occupa il decreto-legge n. 317 del 1999, pur trattandosi di un aspetto essenziale per la piena funzionalità della nuova normativa; in proposito, va precisato che gli oltre 200 miliardi di lire che sarebbero nella disponibilità del Fondo costituiscono residui non utilizzati di pregressi esercizi finanziari, ma non anche attuale e ordinaria dotazione del Fondo;

ritenuto infine che esistono ancora, in tema di contrasto all'usura, inadempienze sul piano amministrativo collegate all'attuazione della legge n. 108 del 1996; in particolare, non risulta finanziata per il 1999 la quota, che ammontava a lire 100 miliardi per ciascuno dei tre esercizi finanziari 1996-1997-1998, relativa al Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15 comma 1 della menzionata legge n. 108 del 1996; inoltre, non risulta pubblicato il regolamento previsto dall'articolo 16 comma 2 della stessa legge, in assenza del quale la sanzione penale relativa alla condotta di illecita intermediazione finanziaria, prevista dal comma 9 del medesimo articolo, continua a restare inapplicabile a quasi quattro anni dal varo della nuova legge;

impegna il Governo

a pubblicare, nel termine di 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 317 del 1999, il decreto del ministro dell'interno di cui agli articoli 13 comma 2 e 19 comma 1 lettera d) della legge n. 44 del 1999;

a pubblicare, nel termine di 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 317 del 1999, i decreti del ministro dell'interno di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge n. 44 del 1999;

a prevedere, all'interno della legge finanziaria in corso di discussione, il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15 comma 1 della legge n. 108 del 1996, anche con riferimento all'esercizio 1999;

a pubblicare, nel termine di 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 317 del 1999, il regolamento previsto dall'articolo 16 comma 2 della legge n. 108 del 1996.

9/6446/1. Mantovano, Benedetti Valentini, Gazzilli.

**DISEGNO DI LEGGE: — CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1999, N. 341, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AZIENDA POLICLINICO
UMBERTO I E PER L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA
DI ROMA (6415)**

(A.C. 6415 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende,

con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1° aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I è definito in conformità al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell'Università La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Università La Sapienza.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, la regione Lazio e l'Università La Sapienza adottano, d'intesa, i provve-

dimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti.

ART. 2.

1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con indicazione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data.

4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 », nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 » del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione con apposito provvedimento legislativo, predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo

90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: « entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2 », dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione.

7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.

8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6415 — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » *sono inserite le seguenti:* « , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » *ed è aggiunto,*

in fine, il seguente periodo: « Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 »;

al comma 6, le parole: « con apposito provvedimento legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Entro un anno dalla data di istituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di concerto con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonché sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanità, entro

trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti».

(A.C. 6415 – sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Trascorso il predetto termine senza l'adozione dei rispettivi provvedimenti, il Ministro della sanità, entro i trenta giorni successivi, adotta i poteri sostitutivi al fine dell'attuazione o dell'adeguamento dei decreti legislativi di attuazione sopra menzionati, nonché, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, è decurtata una quota del 2 per cento del trasferimento alla regione Lazio.

1. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 4, sostituire le parole da: Entro trenta giorni *sino a:* n. 419 *con le seguenti:* Entro i termini stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore di questi ultimi,.

1. 2. Cè, Dalla Rosa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: in corso, relativi alla *sino a:* destinati all'as-

sistenza sanitaria *con le seguenti:* e nei contratti in corso.

2. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto della salvaguardia delle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza delle procedure.

2. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, all'alinea aggiungere, in fine, le parole: e per un periodo massimo di dodici mesi.

2. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e dell'Università La Sapienza.

2. 4. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2. 5. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 6. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2. 7. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 15. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli oneri sostenuti per i compensi del commissario di cui al presente comma e le eventuali consulenze di

cui al comma 4 sono a carico in ugual misura della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8-bis.

2. 8. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli oneri sostenuti per i compensi del commissario di cui al presente comma e le eventuali consulenze di cui al comma 4, valutati in un massimo di lire 400 milioni, sono a carico in ugual misura della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8-bis.

2. 9. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 30 milioni.

2. 10. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 40 milioni.

2. 11. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.

2. 12. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 *con le seguenti:* sono a carico, in ugual misura, della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

2. 14. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 *con le seguenti:* , valutate in un massimo di lire 400 milioni, sono a carico, in ugual misura, della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

2. 13. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 5, sostituire le parole: duecentoquaranta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

2. 16. Cè, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 6.

2. 20. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, sostituire le parole da: , sulla base dei mezzi finanziari *fino a:* eventuali passività *con le seguenti:* predisporre il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone alla regione Lazio e all'Università « La Sapienza » di Roma, per concordare con i suddetti enti i tempi e le modalità di ripiano delle eventuali passività. Detto piano, da esaurirsi nel tempo massimo di cinque anni, è sostenuto con finanziamenti della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma per le voci di rispettiva competenza. Al pagamento delle eventuali passività si provvede.

2. 18. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dei mezzi finanziari con le seguenti: dei finanziamenti.

2. 17. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito dei fondi fino a: medesimo anno con le seguenti: e dall'Università « La Sapienza » di Roma, per le parti di rispettiva competenza.

2. 19. Cè, Dalla Rosa.

ART. 2-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: di concerto con la seguente: di intesa.

2-bis. 1. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti.

2-bis. 2. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2-ter. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Mini-

stro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, nonché del Ministro della giustizia, nomina una commissione interministeriale di inchiesta, alla quale è attribuito il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto organizzativo e finanziario del Policlinico universitario Umberto I, nonché i costi e i ritardi legati alla costruzione ed alla attivazione della struttura S. Andrea di cui al presente decreto.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta di nove membri indicati rispettivamente tre dal Ministro della sanità, tre dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tre dal Ministro della giustizia nell'ambito dei propri quadri dirigenziali.

3. In particolare, la commissione ha il compito di: a) accertare le eventuali responsabilità della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma; b) verificare i criteri che sono stati adottati circa l'assunzione del personale, la realizzazione delle infrastrutture, l'acquisto e la gestione dei beni e dei servizi; c) verificare i criteri di gestione del policlinico Umberto I; d) rilevare le condizioni che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza interni ed esterni.

4. Entro un anno dal suo insediamento, la commissione ultima i suoi lavori, presentando ai ministri di cui al comma 1 una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini. Detta relazione è presentata, entro i successivi trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari.

2-bis. 01. Cè, Dalla Rosa.